

TI_GERICHTE 52.2021.180 vom 10. März 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-03-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2021.180

FR: TI_GERICHTE 52.2021.180 du 10 mars 2021

IT: TI_GERICHTE 52.2021.180 del 10 marzo 2021

Regeste

Licenza edilizia per un capannone

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Relativamente alla legittimazione attiva, è dubbio che a tutti i ricorrenti, (già) membri della comunione ereditaria fu _____, possa essere riconosciuto un interesse degno di protezione a insorgere contro il giudizio impugnato a loro destinato (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Dagli atti risulta infatti che, il 3 giugno 2019, essi hanno comunicato al Municipio che la part. _____ è stata intestata ad RI 3, essendo stata sciolta la Comunione ereditaria su tale fondo, chiedendo che le licenze edilizie fossero pertanto rilasciate solo a suo nome, sia come istante che proprietario (cfr. incarti prodotti dal Municipio, scritti del 3 giugno 2019 dell'avv. PA 1). La questione può rimanere aperta ritenuto che, perlomeno nella misura in cui è stato presentato da RI 3, la legittimazione attiva risulta comunque data. Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAm). Resta da verificare se la decisione sia impugnabile in quanto tale.

E. 1.2.1

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la decisione che - come in concreto - rinvia la causa per nuovo giudizio all'istanza inferiore è in linea di principio una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; DTF 134 II 124 consid. 1.3, 135 V 141 consid. 1.1, 133 V 477 consid. 4.1.3); ciò vale anche quando il giudizio impugnato statuisce su una questione di fondo parziale (DTF 134 II 124 consid. 1.3 con rinvii, 133 V 477 consid. 4.2). Resta riservato il caso in cui all'istanza inferiore a cui vengono retrocessi gli atti non resta più alcun margine decisionale, dovendosi limitare a eseguire quanto disposto dall'autorità superiore (DTF 138 I 143 consid. 1.2, 135 V 141 consid. 1.1, 134 II 124 consid. 1.3). Questo Tribunale si riferisce a questa prassi anche per le decisioni simili rette dalla LPAm (cfr., tra tante, STA 52.2018.206 del 3 settembre 2018, 52.2016.430 del 20 dicembre 2018 consid. 2.1-2.2 confermata da STF 1C_75/2019 dell'8 marzo 2019 consid. 3.3).

E. 1.2.2

In concreto, controverso è in particolare il giudizio con cui il Governo ha respinto i ricorsi (a e b) degli insorgenti, rinviando nondimeno gli atti al Municipio affinché si pronunci sul blocco edilizio ai sensi dei considerandi. Nella propria decisione, la precedente istanza ha da un lato tutelato le decisioni sospensive, ritenendo dato un contrasto con il progetto di

PUC-CV allora allo studio. Dall'altro ha però considerato tale questione superata, poiché in corso di procedura era stato adottato tale piano, confermando le previsioni pianificatorie (segnatamente l'attribuzione della part. _____ alla zona agricola SAC). Richiamato l'art. 63 cpv. 1 LST (secondo cui dalla data di adozione del PUC sino all'approvazione del Gran Consiglio non si possono attuare modifiche edilizie o altri interventi contrari alle sue previsioni), ha quindi concluso che il Municipio, sentita l'autorità dipartimentale, dovesse ora pronunciarsi sul blocco edilizio. Ora, è chiaro che tale decisione non lascia più un vero margine d'azione all'autorità di prima istanza, che in buona sostanza deve solo dar seguito a quanto disposto dal Governo e decretare una sospensione ai sensi dell'art. 63 LST (cfr. pure ricorso pag. 22). Tant'è che anche il Municipio conferma in questa sede che procederà in tal senso (cfr. sua risposta pag. 8). Il giudizio può quindi essere ritenuto impugnabile.

E. 1.3

Il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, integrati dagli incarti paralleli richiamati di questo Tribunale (n. 52.2019.352, 52.2019.550, 52.2021.3/200), riguardanti lo stesso fondo, noti alle parti (cfr. scritto alle parti del 5 agosto 2021).

E. 2.1

Per principio le domande di costruzione sono giudicate secondo il diritto vigente al momento della decisione. Il Tribunale cantonale amministrativo applica da parte sua - per prassi costante - il diritto vigente al momento della decisione del Governo (cfr. RDAT II-1994 n. 22 consid. 2b, I-1991 n. 23; inoltre, tra le tante: STA 52.2019.372 del 9 gennaio 2020 consid. 2.1, 52.2016.466 del 14 settembre 2018 consid. 2.4, 52.2015.378 del 17 marzo 2017 consid. 4.2, 52.2012.139 del 18 luglio 2013 consid. 2.4.1). Eccezioni a questa regola s'impongono tuttavia quando sussistono circostanze particolari riguardanti la protezione della buona fede, la denegata o la ritardata giustizia, segnatamente quando l'autorità abbia indebitamente procrastinato la sua decisione, permettendo l'entrata in vigore del nuovo diritto (cfr. DTF 139 II 263 consid. 8.2, 110 Ib 332 consid. 2c). Determinante è che, in base a motivi oggettivi, un ritardo possa essere imputato a un comportamento dell'autorità e non all'agire dell'istante in licenza (cfr. BVR 2015 pag. 15 segg., pag. 22). La sussistenza di un ritardo procedurale va essenzialmente valutata secondo gli stessi criteri di una ritardata giustizia ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), giusta il quale cui nei procedimenti davanti alle autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha il diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole (cfr. BVR 2015 pag. 15 segg., pag. 22). L'autorità viola tale disposto se non emana la decisione che le incombe pronunciandosi entro un lasso di tempo prescritto per legge o che il tipo di procedura in oggetto e tutte le altre circostanze del caso (quali la complessità della causa, il comportamento delle parti e il loro interesse nella lite) fanno apparire come ragionevole (cfr. DTF 144 I 318 consid. 7.1, 144 II 486 consid. 3.2, 135 I 265 consid. 4.4). Per valutare se abbia procrastinato oltre misura l'emanazione della sua decisione occorre segnatamente verificare se vi siano circostanze che giustifichino oggettivamente il suo ritardo (cfr. DTF 144 II 486 consid. 3.2, 125 V 188 consid. 2a). Anche in simili casi, l'applicazione del nuovo diritto non è comunque esclusa: restano in particolare sempre riservati motivi d'interesse pubblico importanti che ne impongono l'applicazione (cfr. STA 52.2008.199 del 5 settembre 2008 consid. 2; cfr. inoltre, con particolare riferimento all'applicazione di misure di salvaguardia: DTF 118 Ia 510 consid. 4c; STF 1C_550/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 2.3, 1P.539/2003 del 22 aprile 2004 consid. 2.3 e 2.7; RDAT II-1996 n. 27 consid. 3.3, 1984 n. 58; Adelio Scolari ,

Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, n. 432 ad art. 57).

E. 2.2

Giusta l'art. 62 cpv. 1 LST, che ricalca il previgente art. 65 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365), il Municipio o il Dipartimento sospendono per due anni al massimo le proprie decisioni se, in assenza di una zona di pianificazione, la domanda di costruzione appare in contrasto con uno studio pianificatorio in atto. Per l'art. 84 cpv. 1 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst; RL 701.110), uno studio pianificatorio è considerato in atto quando esiste un progetto sommario di piano, che consente di valutare l'incidenza della domanda di costruzione sul piano. Una domanda di costruzione è inoltre ritenuta in contrasto con un tale studio, quando l'esecuzione dell'opera intralocerebbe o comprometterebbe la realizzazione degli obiettivi dello stesso, in particolare nel caso di uno sfruttamento del suolo incompatibile con la destinazione prevista (cfr. art. 84 cpv. 2 lett. b RLst). L'art. 62 cpv. 2 LST specifica che il Municipio o il Dipartimento decidono immediatamente sull'oggetto sospeso oppure danno avvio alla procedura di espropriazione, se alla scadenza dei due anni il piano regolatore non è stato pubblicato o il piano d'utilizzazione cantonale (PUC) non è stato adottato. La decisione sospensiva - al pari del blocco edilizio (art. 63 LST; cfr. infra consid. 2.3) - è una misura di salvaguardia che attribuisce un effetto anticipato negativo al diritto in formazione, paralizzando l'applicazione del diritto vigente (cfr. Messaggio del 9 dicembre 2009, n. 6309, del Consiglio di Stato concernente il disegno di legge sullo sviluppo territoriale [Messaggio LST], pag. 85; STA 52.2007.59 del 21 giugno 2007 consid. 2.1). La durata di questo provvedimento è, come visto, di due anni al massimo: tale limitazione temporale è dettata da fini di sicurezza del diritto e mira a indurre l'autorità a statuire con corretta sollecitudine (cfr. Messaggio LST, ad art. 61, pag. 85 seg.). Trascorso il periodo di sospensione senza che il PR sia stato pubblicato rispettivamente il PUC adottato, l'autorità è dunque tenuta a statuire sulla domanda di costruzione, secondo il diritto in vigore al momento della decisione stessa (cfr. art. 62 cpv. 2 LST; Messaggio LST, ad art. 61, pag. 85 seg.; STA 52.2014.414/428 del 1° ottobre 2015 consid. 2, 52.2007.103 del 5 giugno 2007 consid. 2.1; Scolari, op. cit., n. 463 ad art. 65 LALPT e n. 433 ad art. 57 LALPT e rimandi). Secondo l'art. 62 cpv. 2 LST, resta comunque riservata l'ipotesi di un immediato avvio di una procedura di espropriazione formale per l'acquisto dei diritti necessari (cfr. Messaggio LST, ad art. 61, pag. 86; STA 52.2015.121/236 del 5 aprile 2017 consid. 2.2; Scolari, loc. cit.).

E. 2.3

In base all'art. 63 cpv. 1 LST, dalla data di pubblicazione del piano regolatore e sino all'approvazione del Consiglio di Stato, come pure dalla data di adozione del piano di utilizzazione cantonale di cui all'articolo 45 e sino all'approvazione del Gran Consiglio, non si possono attuare modifiche edilizie o altri interventi contrari alle previsioni del piano. Il blocco edilizio, prosegue la norma (cpv. 2), decade se il Consiglio di Stato, rispettivamente il Gran Consiglio, non approvano il piano entro due anni dalla scadenza del termine di pubblicazione, rispettivamente di adozione. Neppure il blocco edilizio conferisce effetto anticipato positivo al diritto in formazione. Al pari della decisione sospensiva, esso inibisce tuttavia qualsiasi iniziativa edilizia che non sia pienamente conforme alle previsioni del PR pubblicato rispettivamente del PUC adottato dal Governo. Il blocco edilizio dura due anni dalla scadenza del termine di pubblicazione del PR o della data di adozione del PUC.

Trascorsi due anni al massimo da questo termine, senza che il Consiglio di Stato abbia approvato il PR rispettivamente il Gran Consiglio approvato il PUC, le restrizioni decadono e la domanda di costruzione deve essere decisa in base al diritto in vigore a quel momento (cfr. Messaggio LST, ad art. 62, pag. 86; STA 52.2015.121-236 citata consid. 2.3, 52.2014.414/428 citata consid. 2, 52.2009.63 del 20 aprile 2009 consid. 4.1, 52.2007.103 citata consid. 2.2; Scolari, op. cit., n. 468 in combinazione con n. 433 ad art. 66 LALPT).

E. 3

avrebbe dovuto essere eliminato (cfr. supra consid. C; inc. 52.2021.3/200). Controversa è dunque un'utilizzazione (cambiamento di destinazione) da cui scaturiscono nuove e importanti ripercussioni sull'ambiente e che, già solo dal profilo del traffico pesante generato (camion da 40 t), si distingue sensibilmente da quella inizialmente prospettata (cfr. RIA dicembre 2018, pag. 15 seg., da cui risulta che con una capacità di 46'000 t/anno vi sarà un volume di almeno 38 movimenti di camion al giorno, di cui 36 m/g per il materiale inerte e 2 m/g per gli altri rifiuti; per un confronto con il flusso causato da un impianto che può raggiungere 10'000 t/anno e genera circa un quinto dei movimenti, cfr. inc. 52.2019.550, RIA agosto 2016, pag. 11). La variante, che ha ampliato e sostanzialmente alterato l'identità del progetto iniziale e richiesto l'elaborazione di un esame d'impatto ambientale (cfr. pure infra consid. 6), non può quindi che essere assimilata a una nuova domanda di costruzione perfezionata a fine marzo 2019 (cfr. pure, dal profilo della legislazione ambientale, la giurisprudenza per cui vanno assimilati a nuovi impianti quelli che subiscono una trasformazione importante, in particolare perché dal profilo costruttivo o dell'esercizio vengono modificati a tal punto che la parte esistente assume un'importanza secondaria, cfr. DTF 141 II 483 consid. 3.3.3, 133 II 181 consid. 7.2; STF 1C_138/2017 del

E. 3.1

In concreto, controversa è anzitutto la decisione del 14 gennaio 2020, tutelata dal Governo, con cui il Municipio, facendo proprio l'avviso cantonale del 29 luglio 2019 (n. 105552), ha sospeso per due anni la domanda di costruzione del 25 aprile 2018, siccome in contrasto con il PUC-CV. Al riguardo va anzitutto rilevato che il progetto sospeso, per il quale i ricorrenti sollecitano il permesso, non coincide manifestamente più con quello dell'istanza del 25 aprile 2018. È infatti palese che oggetto di domanda d'autorizzazione non è più "soltanto" una trasformazione dell'edificio esistente, nel senso di ridurne la superficie adibita alla lavorazione e/o stoccaggio dei rifiuti riciclabili (quali carta, plastica, ecc.; ca. 1'000 t/anno), formando una nuova area per depositare e trattare fino al massimo 9'000 t/anno di materiali di scavo e demolizione. Com'è compiutamente emerso con la produzione del RIA (dicembre 2018) e dalla relazione tecnica (febbraio 2019) che il progettista ha prodotto con scritto del 27 marzo 2019, il progetto prevede infatti - anche solo nell'ipotesi più riduttiva (variante 1 , senza variante 2 , cfr. infra consid. 4.1) - di trasformare lo stabile esistente in un centro di separazione e trattamento meccanico di rifiuti con una capacità fino a 46'000 t/anno (di cui 45'000 t di rifiuti inerti e 1'000 t di altri rifiuti). Volume - quintuplicato rispetto al primo complemento - che il proprietario rispettivamente la L _____ SA hanno peraltro già iniziato a movimentare e/o trattare a cielo aperto sul fondo, nonostante dispongano solo di una licenza edilizia per il mero deposito provvisorio di limitati quantitativi di inerti (cfr. inc. 52.2021.3/200; cfr. pure inc. 52.2019.550, ricorso del 28 ottobre 2019 pag. 8, 10). In tal senso giova ricordare che il 28 giugno 2012, il Municipio aveva infatti unicamente concesso un permesso per ricavare nell'edificio esistente un deposito provvisorio di materiale di scavo non inquinato di 300 m

E. 3.2

Ferma questa premessa, è certo che nel momento in cui si è pronunciato il Municipio (14 gennaio 2020) la procedura del PUC-CV era da tempo in corso. La stessa è infatti stata formalmente avviata il 13 aprile 2018 (art. 45 cpv. 1 LST; cfr. avviso cantonale n. 105552 del 29 luglio 2019), successivamente all'attuazione di alcune modifiche del piano direttore. Il progetto del PUC-CV - che prevede in generale una valorizzazione naturalistica e di svago del comparto e di attribuirne una vasta porzione, incluso il fondo part. _____, alla zona agricola quale superficie per l'avvicendamento delle colture (SAC) - è stato in seguito posto in consultazione dal 4 febbraio al 26 aprile 2019 (art. 45 cpv. 2 LST). Il 13 marzo 2020 il Governo l'ha poi adottato (art. 45 cpv. 3 LST), confermando - per quanto qui interessa - l'assetto prospettato per il fondo (cfr. pure Messaggio n. 7798 per l'approvazione del PUC Valera e richiesta di un credito di investimento di CHF 16'900'000.- per la sua attuazione e relativi allegati). Ciò detto, non v'è quindi dubbio che, applicando il diritto in vigore al momento in cui si è pronunciato, il Municipio non poteva ignorare che il progetto in questione (variante 1) - volto a trasformare l'edificio esistente in una piattaforma per la separazione e la trattazione di inerti terrosi ed edili e altri rifiuti con una capacità massima di 46'000 t/anno - si poneva in chiaro contrasto con la destinazione agricola di alta qualità prevista dal progetto del PUC-CV e, di riflesso, che dovesse essere sospeso in applicazione dell'art. 62 LST. Poco conta invece che abbia pronunciato la misura richiamandosi all'avviso cantonale: come si evince dal chiaro testo dell'art. 62 cpv. 1 LST ([...] il Municipio o il Dipartimento sospendono per due anni [...]), una decisione sospensiva può infatti essere imposta anche dall'autorità dipartimentale, in particolare laddove sia dato un contrasto con uno studio pianificatorio a livello cantonale (cfr. pure Messaggio LST, pag. 86). Analoga riflessione vale per il blocco edilizio disposto dal Governo, considerato che con l'adozione del PUC-CV del 13 marzo 2020 una tale misura è subentrata per legge (art. 63 cpv. 1 LST).

E. 3.3

Contrariamente a quanto eccepiscono i ricorrenti, all'applicazione delle predette norme non osta alcun ritardo indebito imputabile in particolare all'autorità di prime cure. Se è ben vero che la domanda risale formalmente al 25 aprile 2018, come visto, va considerato che la stessa è stata successivamente ampliata e modificata in modo sostanziale (cfr. DTF 139 II 263 consid. 8.4; cfr. pure BVR 2015 pag. 15 segg., pag. 22). Solo dopo le richieste di delucidazione dell'autorità (collegate al reale potenziale dell'impianto e alla connessione con la domanda riattivata del 2007, cfr. 2 a , 3 a e 4 a richiesta atti dell'UDC), la comunione istante ha infatti dato atto delle proprie reali intenzioni e dell'effettiva portata del progetto (variante 1 o variante 1 + 2 , cfr. infra). Lo stesso ha poi richiesto una valutazione dell'EIA (24 maggio 2019), che è stata rassegnata nell'avviso cantonale del 29 luglio 2019. Ne è seguito un ulteriore scambio di scritti, seppur non immediato, in cui gli istanti in licenza hanno potuto esprimersi su tale avviso e l'autorità dipartimentale si è riconfermata nella sua posizione (cfr. scritti del 2, 18 ottobre e 20 novembre 2019). In queste circostanze, avuto riguardo all'oggetto (modificato), allo svolgimento e alla complessità della procedura (che ha peraltro richiesto tempi superiori anche per la valutazione dell'EIA, cfr. art. 12b cpv. 1 dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 [RS 814.011; OEIA] e art. 12 cpv. 1 lett. b e 2 del relativo regolamento cantonale d'applicazione del 20 marzo 2007; ROIEA; RL 831.150), non può seriamente essere rimproverato al Municipio e all'autorità dipartimentale di aver procrastinato indebitamente la decisione (cfr.

supra consid. 2.1). A maggior ragione se si considera che sono anche state violate norme essenziali di procedura a tutela dei diritti di terzi, che avrebbero evidentemente comportato un ulteriore allungamento della procedura (cfr. infra consid. 6). Contrariamente a quanto pretendono i ricorrenti, nulla imponeva invece al Municipio di sospendere la domanda di costruzione sin dal suo inoltro: per principio le misure di salvaguardia di pianificazione vanno infatti adottate soltanto dopo aver esperito la procedura di pubblicazione e l'esame da parte dei competenti servizi dipartimentali (cfr. RDAT II-1996 n. 27 consid. 4; cfr. pure STA 52.2007.159 del 21 giugno 2007 consid. 2.2).

E. 3.4

Va poi in ogni caso ricordato che all'adozione di una misura ai sensi degli art. 62 seg. LST inerisce un importante interesse pubblico, ovvero quello di attuare il mandato costituzionale della pianificazione del territorio (art. 75 Cost.), che può evidentemente essere raggiunto soltanto se un progetto di piano dell'utilizzazione - una volta in vigore - possa effettivamente esplicare i propri effetti (cfr. pure STF 1C_550/2017 citata consid. 2.3.1; DTF 118 Ia 510 consid. 4d). Tale interesse appare allo stadio attuale superiore a quello privato dei ricorrenti a poter realizzare sul fondo un centro di trattamento meccanico di rifiuti con una capacità di 46'000 t/anno, richiamandosi all'attuale assetto pianificatorio (zona industriale Ia). La realizzazione di un simile impianto - che è idoneo a produrre un notevole aggravio sull'ambiente (su un terreno che è peraltro ubicato in un settore Au vicino alla falda freatica del piano del Laveggio, oltre che nelle adiacenze dell'argine di questo fiume [ca. 80 m] e in prossimità di aree ad alta biodiversità, cfr. RIA dicembre 2018, pag. 47, 48, 62) - è infatti chiaramente atta a pregiudicare la pianificazione in corso. In queste circostanze, la sospensione della domanda si rivela quindi del tutto giustificata e proporzionata, e in particolare necessaria a impedire che possa essere vanificata o comunque resa più ardua l'attuazione della pianificazione in divenire. Cadono quindi nel vuoto anche le censure con cui i ricorrenti lamentano genericamente una lesione della garanzia della proprietà e della libertà economica.

4. Domanda di costruzione del "4 maggio 2007" 4.1. Analoghe conclusioni valgono per la decisione del 14 gennaio 2020, avallata dal Governo, con cui il Municipio ha sospeso la domanda di costruzione del 4 maggio 2007, dopo aver raccolto l'avviso cantonale del 23 agosto 2019 (n. 58727 -107356). Anche in questo caso va in primo luogo osservato come il progetto sospeso, per cui gli insorgenti sollecitano il permesso, sia ben diverso da quello della domanda inoltrata il 4 maggio 2007, che prevedeva unicamente l'edificazione di un nuovo capannone da destinare a deposito dei rifiuti (allora) trattati dalla T_____ SA (plastica, carta, metalli ferrosi, ecc.), per quantitativi in lavorazione sul fondo di ca. 1'000 t/anno, senza aumento di traffico veicolare (cfr. relazione tecnica maggio 2007). I ricorrenti, come ben risulta dal RIA (dicembre 2018) e dalla relazione tecnica (febbraio 2019) prodotti con scritto del 27 marzo 2019, chiedono infatti l'autorizzazione a erigere un nuovo capannone che permetta loro di stoccare fino a 2'500 t/anno di rifiuti plastici, carta, ecc. (lavorati o da lavorare), in aggiunta al progetto di trasformazione dello stabile esistente di cui si è detto sopra (variante 1 + 2). Il deposito sarà insomma parte integrante di un centro di separazione e lavorazione di rifiuti edili-terrosi e non, che nel complesso potrà trattare fino a 50'000 t/anno di materiali (di cui 45'000 t/anno di inerti e 5'000 t/anno di altri rifiuti). Ossia un'utilizzazione che - ancor più di quella derivante dalla "sola" trasformazione dello stabile esistente (variante 1) - comporterà notevoli ripercussioni sull'ambiente, sovvertendo l'assetto prospettato nel 2007, come già solo risulta dal profilo del traffico pesante provocato (cfr. RIA dicembre 2018, pag. 20 segg., da cui emerge che da un flusso di camion di 2 movimenti al giorno [=

capacità di 1'000 t/anno], vi sarà un volume di almeno 42 m/g (di cui 36 m/g per il materiale inerte e minimo 6 m/g per gli altri rifiuti). Anche questo progetto di variante, che ha ampliato e stravolto l'identità di quello iniziale, non può pertanto che essere assimilato a una nuova domanda di costruzione inoltrata a fine marzo 2019. 4.2. Fermo quanto precede, è altrettanto chiaro che applicando il diritto in vigore al momento della decisione, tanto il Municipio quanto il Governo dovevano ritenere dati gli estremi per una sospensione della domanda in base all'art. 62 LST rispettivamente all'art. 63 LST, così come già considerato per la variante 1 (supra consid. 3.2). Per motivi analoghi a quelli adottati in precedenza (cfr. supra consid. 3.3), è inoltre da escludere che all'applicazione di queste norme possa opporsi un ritardo procedurale, imputabile all'autorità di prima istanza. È ben vero che la domanda iniziale risale al 2007 e che è rimasta a lungo sospesa dopo l'adozione della zona di pianificazione comunale (scaduta nell'agosto 2014). Anche in questo caso non si può tuttavia ignorare come gli stessi ricorrenti - dopo aver sollecitato l'evasione della domanda iniziale - ne hanno poi pesantemente modificato l'oggetto (cfr. DTF 139 II 263 consid. 8.4; cfr. pure BVR 2015 pag. 15 segg., pag. 22). L'esistenza del progetto in questione (variante 1 + 2), come visto poc' anzi, è in effetti emersa solo nel 2019, con la produzione del RIA (dicembre 2018) e della relazione tecnica (febbraio 2019). In queste circostanze, per quanto si possa ammettere che la riattivazione della procedura sia stata effettivamente piuttosto lenta (cfr. solleciti del 30 maggio 2017, del 10 luglio e del 12 settembre 2018, nonché scritti del Municipio del 28 maggio e 12 luglio 2018) - e abbia anche indotto i ricorrenti a presentare un ricorso per denegata giustizia al Governo il 25 agosto 2018 (cfr. inc. 52.2019.352 e risoluzione governativa dell'11 luglio 2019) -, non può invece essere addebitato all'autorità il fatto che gli insorgenti, dopo la richiesta dell'autorità dipartimentale di chiarire l'attualità e l'oggetto della domanda (cfr. richiesta del 6 novembre 2018 dell'UDC di aggiornare l'incarto e descrivere compiutamente il tipo d'insediamento previsto: impianti, attività che verranno svolte, tipo di rifiuti, ecc.), l'abbiano poi di fatto sostituita con un progetto di variante ampliato, sostanzialmente diverso (cfr. DTF 139 II 263 consid. 8.4; cfr. pure BVR 2015 pag. 15 segg., pag. 22). Progetto, che ha comportato una valutazione coordinata con quello della variante 1 , di cui ha in seguito essenzialmente condiviso l'iter procedurale (cfr. in particolare: valutazione del RIA del 24 maggio 2019, avviso cantonale del 23 agosto [che ha sostituito quello del 29 luglio 2019] e successiva corrispondenza del 2, 18 ottobre e 20 novembre 2019). Alla luce delle circostanze concrete, visto in particolare lo stravolgimento del progetto iniziale, ma anche gli altri motivi di cui già si è detto in precedenza (complessità della procedura, violazione dei diritti di terzi, ecc., supra consid. 3.3), v'è da ritenere che alle autorità di prime cure non possa in definitiva essere rimproverato di aver indebitamente ritardato la propria decisione. Cade quindi nel vuoto la censura di violazione del principio di buona fede. Del resto, sarebbe semmai spettato al proprietario del fondo e istante in licenza (che dal 2015 ha avviato senza permesso sul fondo un'attività di smaltimento rifiuti a cielo aperto, che nel 2019 ha superato le 40'000 t di materiali, inc. 52.2021.3/200) chiarire prima le sue intenzioni. Richiamato in ogni caso l'importante interesse pubblico a salvaguardare la pianificazione in divenire, così come già sopraindicato, anche in questo caso la sospensione della domanda s'avvera quindi come misura giustificata e proporzionata, che resiste alle sommarie censure di violazione dei diritti costituzionali invocati dagli insorgenti (cfr. supra consid. 3.4). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, merita dunque conferma il giudizio governativo che ha tutelato le due decisioni sospensive (art. 62 LST) del 14 gennaio 2020, siccome immuni da violazioni del diritto. Altresì corretto, alla luce di tutto quanto precede, è il giudizio nella

misura in cui ha retrocesso gli atti al Municipio per decretare la sospensione in base all'art. 63 LST, in considerazione del fatto che il 13 marzo 2020 il Governo ha adottato il PUC-CV e che - per legge - alla decisione sospensiva è subentrato il blocco edilizio. Va da sé che l'Esecutivo comunale dovrà a questo punto richinarsi sulle domande sospese non appena trascorso il periodo di due anni dalla data di adozione del PUC (13 marzo 2022, cfr. art. 63 cpv. 2 LST). Resta tuttavia ben inteso che, prima di questo momento, il Municipio dovrà sanare le gravi violazioni formali in cui è incorso, di cui si dirà al seguente considerando (consid. 6).

6. 6.1. Per principio, le varianti soggiacciono alla procedura ordinaria di rilascio del permesso di costruzione. In quest'ottica, l'art. 16 cpv. 1 LE dispone che la procedura di pubblicazione deve essere ripetuta se i progetti vengono modificati nel corso della procedura di approvazione o successivamente. L'obbligo di pubblicizzare la domanda di variante mira essenzialmente a salvaguardare i diritti di opposizione di eventuali interessati. Varianti che modificano in misura rilevante il progetto approvato o in via di approvazione soggiacciono per principio alla procedura ordinaria; a maggior ragione laddove richiamano l'applicazione di disposizioni del diritto federale o cantonale rimesse al giudizio dell'autorità cantonale (cfr. STA 52.2018.171 del 27 maggio 2019 consid. 3.1, 52.2013.250-251-252 del 23 giugno 2014 consid. 2.1, 52.2004.311 del 26 ottobre 2004 consid. 2, 52.2003.278 dell'8 ottobre 2003 consid. 2.2).

6.2. Qualora la costruzione o trasformazione di un impianto possa gravare notevolmente sull'ambiente, occorre procedere a un esame dell'impatto sull'ambiente (cfr. art. 10 a della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983; LPAmb; RS 814.01). Secondo l'OEIA, nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti, sono in particolare sottoposti all'esame dell'impatto sull'ambiente gli impianti per la separazione o il trattamento meccanico con una capacità superiore a 10'000 t di rifiuti all'anno (cfr. art. 1 e allegato 1, n. 40.7 lett. a; cfr. pure UFAM, Manuale EIA, Direttiva della Confederazione per l'esame dell'impatto sull'ambiente, Modulo 2 [stato 13 marzo 2012], pag. 18). Qualora una domanda di costruzione riguardi un impianto soggetto a tale esame, nel quadro della procedura di rilascio della licenza edilizia vanno rispettati i principi e i diritti procedurali ancorati nell'OEIA e nel relativo regolamento di applicazione del 20 marzo 2007 (ROEIA; RL 831.150). In particolare, il RIA deve essere reso accessibile al pubblico nell'ambito e secondo le medesime modalità di deposito della domanda di costruzione (cfr. art. 15 cpv. 1 OEIA, 9 cpv. 1 ROEIA). L'autorità decisionale provvede a pubblicare sul Foglio ufficiale un avviso che indica il luogo e le modalità per la consultazione del RIA, che deve poter essere consultato durante almeno 30 giorni, anche se la procedura decisiva applicabile prevede termini più brevi (cfr. art. 15 cpv. 2 e 4 OEIA; art. 9 cpv. 2 e 3 ROEIA; art. 10a LE). Conformemente a queste esigenze, la legge edilizia prevede che in caso di progetti relativi a un impianto soggetto all'EIA il termine di pubblicazione della domanda è di 30 giorni (anziché di 15 giorni; 6 cpv. 1 LE) e che della pubblicazione deve essere dato avviso sul Foglio ufficiale (cfr. art. 10a LE che fa riferimento al diritto di ricorso delle organizzazioni ai sensi degli art. 12 cpv. 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 [LPN; RS 451] e 55 LPAmb).

6.3. In concreto, come visto, entrambi gli oggetti delle domande di costruzione del 25 aprile 2018 e del 4 maggio 2007 sono stati modificati in modo sostanziale nel corso della procedura, con progetti che sono stati sottoposti a esame d'impatto ambientale, rientrando abbondantemente negli impianti di cui all'allegato 1 OEIA, n. 40.7. Sennonché nessuna di queste varianti ha manifestamente fatto oggetto di una nuova pubblicazione, rispettosa in particolare dei termini e delle formalità imposte dagli art. 15 OEIA, 9 ROEIA e 10a LE (pubblicazione di 30 giorni, avviso sul Foglio ufficiale, possibilità di consultare il RIA). Non v'è quindi chi

non veda come siano stati crassamente violati dei disposti essenziali di procedura e i diritti procedurali di terzi (incluse eventuali organizzazioni ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LPAmb). Come indicato poc'anzi, è quindi chiaro che - prima di richinarsi sulle due domande sospese - il Municipio dovrà recuperare le omesse pubblicazioni, nel rispetto delle norme sopra ricordate, salvaguardando i diritti di eventuali interessati (cfr. in tal senso RDAT II-1996 n. 27 consid. 4).

E. 7

Ricorso per denegata giustizia del 19 luglio 2019 Immune da violazioni del diritto è infine il giudizio del Consiglio di Stato che, a seguito dell'evasione della "domanda del 25 aprile 2018" da parte del Municipio, ha dichiarato privo d'oggetto il ricorso per denegata giustizia interposto dai ricorrenti il 19 luglio 2019, addebitando loro le spese processuali e negando l'assegnazione di ripetibili. Avuto riguardo all'iter concreto di tale procedimento, e ricordato in particolare come i ricorrenti abbiano modificato in modo sostanziale l'oggetto della domanda in corso di procedura (supra consid. 3.1), ma anche i tempi che richiede già solo la valutazione di un EIA (che la SPAAS svolge di regola entro tre mesi da quando dispone di tutti i documenti richiesti, cfr. art.

E. 12

cpv. 1 lett. b e 2 ROEIA), non è seriamente dato di vedere come, al 19 luglio 2019, potessero esservi gli estremi di un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 144 I 318 consid. 7.1, 144 II 486 consid. 3.2, 135 I 265 consid. 4.4; cfr. pure supra consid. 2.1). Sebbene il Governo non si sia compiutamente pronunciato sul verosimile esito dell'impugnativa in questione (cfr. al riguardo: STA 52.2016.606 dell'8 maggio 2018 e rimandi), è da escludere che la stessa avrebbe potuto essere accolta. A maggior ragione se si ricordano le gravi violazioni procedurali in cui è incorso il Municipio, il cui rispetto avrebbe invece già da solo comportato un allungamento della procedura. In tal senso v'è da ritenere che anche i ricorrenti, assistiti da un legale, anziché sollecitare l'evasione del progetto sostanzialmente modificato (cfr. scritto del 22 maggio 2019), avrebbero semmai dovuto richiedere l'osservanza delle predette formalità essenziali di procedura. Anche su questo punto, nell'esito il giudizio impugnato resiste quindi alle critiche degli insorgenti. 8. 8.1. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, deve essere respinto. 8.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmM) è posta a carico dei ricorrenti, in solido. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmM). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'500.-, dedotto l'importo già versato a titolo di anticipo, è posta a carico dei ricorrenti, in solido. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: 1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente
La
vicecancelliera